

Divisione Passeggeri Long Haul
Business IC
Il Responsabile

TRNIT-DPLH.BUIC\P\2021\0017085

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
c.a. dott. Ernesto Pizzichetta
Via Nizza 230, 10126 - TORINO
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Delibera n. 34, dell'11 marzo 2021 avente ad oggetto *"Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 127/2019 e proseguito con delibera n. 203/2020 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, con riqualificazione dei fatti contestati. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta d'impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A."*. Osservazioni.

Con la presente, Trenitalia intende formulare, in quanto portatrice di un interesse strumentale al provvedimento finale, le proprie osservazioni in ordine all'impegno proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. quale misura rimediariale alla violazione contestata sub I) e sub II), a seguito della delibera 203/2020.

Con riferimento alla violazione contestata sub I), punto 1) in ordine alle richieste *extra Pir*, si ritiene opportuno osservare che la procedura di coordinamento dovrebbe sempre consentire a tutte le IF richiedenti di potere avere accesso allo spazio richiesto e la proposta di modifica del PIR dovrebbe limitarsi alla sola “ripartizione dello spazio” *extra Pir* senza prevedere l’alternanza di una assegnazione esclusiva del medesimo.

L’alternanza proposta non tiene conto in particolare del fatto che eventi differenti possano avere visibilità e portata non confrontabili (per es. l’assegnazione di uno spazio ad una sola IF per il Giubileo può escludere un altro contendente solo perché nei due anni precedenti ha chiesto lo stesso spazio per il Motor Show di Roma).



Per questo motivo la scrivente richiede di eliminare la previsione del punto 9 dell'Appendice che stabilisce per ultimo il sorteggio dello spazio, ipotesi che creerebbe una distorsione competitiva a vantaggio del soggetto vincitore.

Con riferimento alla violazione contestata sub II) punto 1.a) rispetto alla quale codesta Autorità ha contestato “...da parte di Grandi Stazioni Rail S.p.A - in concorso con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (per aver quest’ultima, quantomeno, confermato GS nel proposito di consumare la violazione) - dei principi di accesso equo e trasparente agli impianti di servizio previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come precisati nella delibera ART n. 70/2014 e, da ultimo, ribaditi nella delibera ART n. 130/2019...”, la scrivente intende evidenziare come la proposta alla base dell’impegno di mettere in disponibilità in favore dell’IF segnalante lo spazio nella stazione di Napoli C.le, alternativamente indicato con la lettera A) ovvero B) nella planimetria allegata, non superiore a 10 mq (analogamente a quello fruito dalla scrivente) risulti, per la simultanea combinazione del fattore tempo e del criterio di frazionamento, eccessiva e violativa del principio di proporzionalità ed adeguatezza.

In particolare, la soluzione alla base dell’impegno proposto nella parte in cui prevede che “...nel caso di frazionamento dell’occupazione potranno essere autorizzate anche installazioni in tempi diversi purché complessivamente non superiori a 97 giorni per ciascun manufatto...” ha in sé un potenziale, in termini di visibilità continuativa della quale l’IF segnalante potrà avvalersi, che va ben oltre il criterio di parità che si intende ripristinare in via risarcitoria, con l’effetto di determinare un vantaggio competitivo all’IF segnalante e a danno delle altre imprese ben più evidente di quello che si è inteso recuperare. In sostanza, la misura ipotizzata, per le modalità in cui è articolata e per la lunghezza dell’arco temporale assunto a riferimento, determina a favore dell’IF segnalante un vantaggio che va ben oltre il pregiudizio lamentato ed eccede i vantaggi che si presume abbia ottenuto Trenitalia.

I Gestori, infatti, si rendono disponibili a consentire l’installazione di manufatti in numero maggiore di uno con il limite della superficie indicata, a seconda delle soluzioni e dei programmi commerciali della IF segnalante, che potrà richiedere, per periodi non consecutivi, le aree entro i 24 mesi successivi dall’approvazione della proposta di impegno, con la conseguenza di consentire nell’area della stazione di Napoli C.le l’occupazione da parte dell’IF segnalante per es. di 5 desk (o di altra installazione analoga) da 2 mq, ciascuno dei quali per 97 giorni, oltre 30 per lo smontaggio.

La possibilità di poter tenere operativi questi desk (o altra installazione analoga) per periodi non consecutivi, nell’arco di 24 mesi, consente inoltre all’IF segnalante, nell’esempio fatto, di scegliere liberamente i periodi più favorevoli, in termini di traffico, per l’installazione e l’operatività del manufatto addirittura per un lasso di tempo di oltre 16 mesi anche non continuativi, con indubbi benefici rispetto a quelli che avrebbe conseguito Trenitalia.



L'assetto dell'impegno così congegnato, a parere della scrivente, appare quindi in contrasto con il principio di pari e adeguata visibilità che invece dovrebbe emergere indipendentemente dal criterio di assegnazione adottato e quindi anche laddove questo sia condotto con un fine meramente risarcitorio.

Le considerazioni che precedono assumono ancor maggiore rilevanza con riferimento al punto 1.b) della medesima violazione contestata. Infatti, l'impegno espresso a titolo di *quid pluris* assume anch'esso una connotazione di non proporzionalità in quanto consente all'IF segnalante un posizionamento strategico grazie alla messa in disponibilità di una delle tre sale di rappresentanza (Sala Reale nella stazione di Milano C.le o della Palazzina Presidenziale nella stazione di Firenze S.M.N. o della Sala Gonin della stazione di Torino P.N.) in un contesto estraneo all'area della stazione di Napoli C.le il cui utilizzo è assicurato per ben 7 giorni consecutivi per lo svolgimento di manifestazioni/eventi/convegni/attività promozionali, oltre che concesso a titolo gratuito.

La soluzione prospettata presenta profili di disparità di trattamento a completo vantaggio dell'IF segnalante, penalizzando le altre IF che potrebbero disporre di analoghi spazi solo sostenendone i relativi oneri economici.

Al riguardo, si ritiene che l'impostazione sopradescritta rechi un elemento di per sé distorsivo; il *quid pluris* che costituisce un elemento indispensabile nel quadro degli impegni adottati dalla parte che sia incorsa in violazione della disciplina, se deve produrre un vantaggio alla parte lesa, in aggiunta al solo ristoro del pregiudizio subito, non può avere - come nel caso di specie - una portata penalizzante per i terzi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, Trenitalia confida nell'accoglimento delle presenti osservazioni.

Distinti saluti.

Maurizio Mancarella